

COMUNE DI CHIASSO

MUNICIPIO

tel. 091 / 695 08 21
fax 091 / 695 08 49
E-Mail: municipio@chiasso.ch
www.chiasso.ch

A.P. n. 35/2010

ORDINANZA MUNICIPALE SUI MERCATI A CHIASSO

Risoluzione municipale n. 419 del 9 marzo 2010.

Il Municipio di Chiasso, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento comunale per l'occupazione provvisoria d'area pubblica, della proprietà privata aperta al pubblico transito, per l'affissione e la pubblicità a fini prevalentemente commerciali,

d e c r e t a:

Art. 1

L'allestimento di un mercato sull'area pubblica è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio su richiesta degli organizzatori del mercato stesso.

Art. 2

La partecipazione degli espositori, le condizioni di base sul modo di esporre la merce e l'assegnazione del posto di vendita sono decise inappellabilmente dagli organizzatori.

Fanno stato le seguenti prescrizioni:

- a) è concesso il punto fisso di vendita all'espositore, che garantisce una regolare presenza;
- b) l'assenza fa perdere il diritto del posto fisso, dopo 3 volte consecutive;
- c) i venditori di prodotti alimentari di qualunque genere devono allestire il banco di vendita secondo le disposizioni vigenti in materia di igiene;
- d) gli organizzatori possono rescindere per colpa grave il contratto in qualunque momento.

Gli organizzatori delimitano l'area entro cui ogni singolo espositore espone la propria merce.

Art. 3

Gli organizzatori nominano al loro interno un responsabile, il cui nominativo sarà comunicato al Municipio. Egli dovrà essere reperibile durante il mercato e verificherà la corretta applicazione della presente ordinanza.

Art. 4

Le strade devono rimanere accessibili agli aventi diritto, per il carico e scarico, e deve essere garantito il transito ai mezzi di soccorso, per una larghezza minima di 3 ml.

Art. 5

Gli espositori hanno la facoltà di accedere al posto di vendita con mezzi motorizzati solo prima del mercato e al termine dello stesso.

Conseguentemente, a partire dalle 09.00 i veicoli dovranno essere condotti al di fuori dal perimetro del mercato, ad eccezione dei veicoli attrezzati appositamente per la vendita, che potranno sostare, se autorizzati ed ottemperanti alla presente ordinanza.

Art. 6

Davanti alle entrate degli stabili e dei negozi deve rimanere libero uno spazio largo di regola 2 ml fino al centro della carreggiata.

Le vetrine dei negozi devono essere visibili e accessibili ai pedoni. Lungo gli stabili deve essere mantenuta una corsia libera per i pedoni di almeno 1,5 ml.

Art. 7

È proibito gettare per terra oggetti, rifiuti, ecc...

Al termine del mercato, i tavoli per la merce devono essere riposti nei punti di raccolta.

Gli organizzatori sono responsabili della pulizia dell'area secondo le disposizioni del Regolamento comunale.

Gli espositori devono procedere a una sommaria pulizia del posto occupato, asportando pure i rifiuti ingombranti.

Art. 8

La tassa di partecipazione è stabilita dal Municipio, su proposta degli organizzatori, ai quali è delegato l'incasso.

Il provento delle tasse viene gestito dagli organizzatori esclusivamente nell'interesse del mercato.

Restano riservate le facoltà di controllo del Municipio.

Art. 9

I tavoli sono messi a disposizione gratuitamente dal Comune.

Art. 10

La merce deve essere presentata in modo decoroso sui tavoli. Gli imballaggi, le scatole, ecc., dovranno essere allontanati o comunque occultati.

Tutti i prodotti esposti in vendita devono essere muniti di prezzo, giusta l'ordinanza federale vigente in materia.

Non sono ammessi oggetti che offendono il comune senso del pudore o la pubblica morale.

Art. 11

È severamente vietato annunciare o vantare con grida la natura e i prezzi delle merci esposte in vendita, insistere sconvenientemente nell'offerta e disturbare il mercato con canti, o rumori molesti.

Art. 12

Le infrazioni alla presente ordinanza verranno sanzionate dal Municipio ai sensi dell'art. 145 e segg. della Legge organica comunale, riservate le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti.

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il 1. aprile 2010 ed abroga ogni altra normativa precedente, vigente in materia.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretto

Publicata all'albo comunale dal 15 marzo al 29 marzo 2010.

Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Chiasso, 11 marzo 2010